

COMUNE DI SAN PIETRO MOSEZZO
(Provincia di Novara)

Deliberazione n. 14

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO:	APPROVAZIONE STRALCIO REGOLAMENTO UFFICI E SERVIZI – REGOLAMENTO RECANTE DISCIPLINA PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE A NORMA DELL'ART. 7 C. 6 DEL D.LGS N. 165/2001 E DELL'ART. 110 C. 6 DEL D.LGS N. 267/2000.
-----------------	--

L'anno **DUEMILAQUATTORDICI** addì **29** del mese di **GENNAIO** alle ore 17,45 convocata nei modi prescritti nella solita sala del Municipio si è riunita la **GIUNTA COMUNALE**.

Fatto l'appello nominale, risultano:

			Presenti	Assenti
1	DEGREGORI MAURO	Sindaco	X	
2	DIFONZO TOMMASO	Assessore	X	
3	MERCALLI PIERANTONIO	Assessore	X	
4	COSTI GIANCARLO	Assessore	X	
5	COGGIOLA ANGELO	Assessore	X	
	TOTALE		5	

Assenti giustificati risultano i Signori

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa **LAGHINI Flavia**.

Riconosciuto legale il numero degli Assessori il Sig. **MAURO DEGREGORI** nella qualità di Sindaco assume la presidenza e, dichiarata aperta la seduta, invita la Giunta Comunale a deliberare sull'argomento indicato in oggetto.

**OGGETTO: APPROVAZIONE STRALCIO REGOLAMENTO UFFICI E SERVIZI –
REGOLAMENTO RECANTE DISCIPLINA PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI
COLLABORAZIONE A NORMA DELL'ART. 7 C. 6 DEL D.LGS N. 165/2001 E DELL'ART.
110 C. 6 DEL D.LGS N. 267/2000.**

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il vigente regolamento sull'ordinamento generale dei servizi e degli uffici, approvato con deliberazione di G.C. n. 19 del 30.09.2008;

Visto l'art. 3, comma 56 della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (finanziaria 2008) che dispone, testualmente "Con il regolamento di cui all'articolo 89 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono fissati, in conformità a quanto stabilito dalle disposizioni vigenti, i limiti, i criteri e le modalità per l'affidamento di incarichi di collaborazione autonoma, che si applicano a tutte le tipologie di prestazioni. La violazione delle disposizioni regolamentari richiamate costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. Il limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione è fissato nel bilancio preventivo degli enti territoriali";

Richiamata la deliberazione del Consiglio comunale n. 12 del 16.07.2013 con la quale sono stati approvati i criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera a) del TUEL;

Ricordato che il regolamento dovrà rispettare tutti i principi desumibili dall'articolo 7, comma 6, del d.lgs. 165/2001, che recita: "Per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:

- a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;
 - b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
 - c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
 - d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.
- Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti di collaborazione di natura occasionale o coordinata e continuativa per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo dei mestieri artigianali o dell'attività informatica nonché a supporto dell'attività didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, purché con oneri esterni non a carico del bilancio, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore. Il ricorso a contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei collaboratori come lavoratori subordinati è causa di responsabilità amministrativa per il dirigente che ha stipulato i contratti. Il secondo periodo dell'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, è soppresso. Si applicano le disposizioni previste dall'articolo 36, comma 3, del presente decreto.";

Dato atto che, in coerenza con i predetti criteri generali, è stata formulata idonea proposta di stralcio di regolamento per il conferimento di incarichi a soggetti estranei all'amministrazione;

Richiamati, relativamente agli incarichi ad ex-dipendenti, le seguenti norme:

- art. 25 della legge 23 dicembre 1994, n. 724;
- art. 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
- Legge n. 190/2012;

Ritenuto di dover approvare lo stralcio di regolamento per l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, e propriamente la disciplina per il conferimento di incarichi a soggetti estranei all'amministrazione, nel rispetto e in attuazione di quanto stabilito dall'art. 3, comma 55 e ss. della citata legge finanziaria per l'anno 2008;

Acquisito il parere favorevole, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, del Responsabile dell'Area Personale, in ordine alla regolarità tecnica;

Dato atto che non è dovuto il parere di regolarità contabile in quanto trattasi di atto che non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrate;

Ricordato che dell'approvazione del regolamento dovrà essere data informazione successiva alle OO.SS. territorialmente competenti, trattandosi di atto di valenza generale afferente l'organizzazione dell'ente;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Vista la L. n. 244/2007;

Visto il regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi vigente;

DELIBERA

1. di approvare la narrativa che precede, qui intesa integralmente riportata;
2. di approvare, per quanto motivato in premessa, l'allegato regolamento per il conferimento di incarichi a soggetti estranei all'amministrazione, composto di n. 10 articoli, che costituisce stralcio del regolamento degli uffici e dei servizi e parte integrante e sostanziale della presente;
3. di rendere il presente atto, con votazione separata ed unanime, resa per alzata di mano, immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo n. 267/2000;
4. di trasmettere copia delle disposizioni regolamentari alle OO.SS. territorialmente competenti, trattandosi di atto di valenza generale afferente l'organizzazione dell'ente;
5. di trasmettere copia del regolamento approvato ai Responsabili dei Servizi ed al Nucleo di Valutazione interno;
6. di pubblicare il presente provvedimento all'Albo pretorio del Comune di San Pietro Mosezzo;
7. di pubblicare l'allegato regolamento approvato sul sito web del Comune nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente"

IL SINDACO
(F.to Mauro Degregori)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to Flavia Laghini)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione:

- 1) Ai sensi dell'art. 124, D.L.gvo 18.08.2000, n 267 è stata posta in pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Comune oggi: **31/01/2014** e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi sino al **15.02.2014**.
- 2) Viene comunicata ai Capi Gruppo Consiliari ai sensi dell'art. 125 D.L.gvo 18.08.2000, n. 267, con elenco Prot. **763**.

IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to Flavia Laghini)

Per copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo.

San Pietro Mosezzo, **31.01.2014**.

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott. Flavia Laghini)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Atto divenuto esecutivo in data _____

Per decorrenza dei previsti dieci giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ai sensi dell'art. 134, comma 3 del D.Leg.vo 267/2000.

San Pietro Mosezzo, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to Flavia Laghini)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Dietro relazione del Messo Comunale si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune dal _____ al _____

Senza opposizione o reclami.

San Pietro Mosezzo _____

IL SEGRETARIO COMUNALE



COMUNE DI SAN PIETRO MOSEZZO
Provincia di Novara

**Regolamento recante disciplina per il conferimento di incarichi di collaborazione a norma
dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dell'articolo 110,
comma 6, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267**
**Norma stralcio del Regolamento di Organizzazione e di Ordinamento degli
Uffici e Servizi**

Art. 1
Finalità ed ambito di applicazione.

1. Il presente regolamento disciplina le procedure comparative per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo quali le collaborazioni di natura occasionale o coordinata e continuativa, nonché il relativo regime di pubblicità, al fine di garantire l'accertamento della sussistenza dei requisiti di legittimità per il loro conferimento, come definiti dall'articolo 7, comma 6, 6 bis, 6 ter, 6 quater, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dall'articolo 110, comma 6, del decreto legislativo n. 267 del 2000.
2. Rientrano in tale disciplina tutti gli incarichi conferiti a persone fisiche con riferimento alle ipotesi individuate dagli articoli 2222 e 2230 del codice civile.
3. Qualora per specifiche attività oggetto di incarico sussistano previsioni normative speciali che determinano i requisiti dei collaboratori o anche le procedure per l'affidamento, anche per quanto riguarda l'evidenza pubblica, troveranno applicazione le suddette specifiche disposizioni, fermo restando l'applicazione di tutte le previsioni generali del presente regolamento per quanto non espressamente disciplinato dalla normativa specifica.
4. Fermo restando il rispetto dei principi generali di pubblicità, di trasparenza, di economicità, qualora le attività oggetto di incarichi si configurino quali prestazioni di servizi rientranti nell'ambito di applicazione del Codice dei Contratti pubblici approvato con D. Lgs n. 163/2006, si applicheranno le disposizioni ivi contenute nel regolamento comunale per lavori, forniture e servizi in economia adottato in conformità alle disposizioni del Codice.
5. Nell'esercizio della facoltà di adattamento della disciplina vincolistica vigente e nel rispetto degli intenti di fondo di questa, i limiti di spesa che l'art. 9, comma 28 del D.L. n. 78 del 2010 e s.m.i. pone, per i due diversi insiemi di categorie di lavoro flessibile cui si riferisce, sono considerati cumulativamente per consentire all'Ente di assolvere comunque le sue funzioni e non esistano altri possibili rimedi organizzativi;
6. La disposizione di cui al comma precedente si applica anche alle prestazioni meramente occasionali oggetto del Regolamento adottato dall'Ente.

Art. 2
Presupposti e requisiti per il conferimento degli incarichi

1. Per esigenze cui non è possibile far fronte con personale in servizio, i Responsabili di Settore/Servizio possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione, anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:
 - a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente e ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;
 - b) deve essere preliminarmente accertata l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili all'interno;
 - c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; non è ammesso il rinnovo; l'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico;
 - d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.
- 1 bis. Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti d'opera per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo e dei mestieri artigianali, nonché a supporto dell'attività didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro di cui al decreto

legislativo 10 settembre 2003, n. 276, purché senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.

2. Gli incarichi possono essere conferiti solo in via straordinaria, per motivi eccezionali e per esigenze temporanee. Si applicano le disposizioni previste dall'articolo 36, comma 3, d.Lgs. n. 165 del 2001.

3. Per gli ex-dipendenti si applicano le previsioni dell'art. 25 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e art. 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

4. La competenza all'affidamento degli incarichi è dei Responsabili di Settore/servizio i quali, effettuate le verifiche di cui al comma precedente, devono, comunque, accertare che:

- l'oggetto della prestazione sia riferito alle attività istituzionalmente stabilite dalla legge in capo al Comune o siano state previste in apposito programma approvato dal Consiglio ai sensi dell'art. 42, comma 2, del Tuel;

- la spesa prevista sia contenuta nel limite fissato nel bilancio di previsione volta per volta vigente.

Art. 3 **Limite di spesa**

1. Il limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione è fissato nel bilancio di previsione.

Art. 4 **Procedura per il conferimento degli incarichi ed individuazione delle professionalità**

1. Gli incarichi sono conferiti tramite procedure di selezione con comparazione dei *curricula* professionali e, ove ritenuto opportuno, successivo colloquio.

2. Ai fini di cui al comma 1, il Responsabile del Settore/servizio interessato provvede alla predisposizione di apposito avviso, da pubblicare all'Albo Pretorio e sul sito internet dell'amministrazione, nel quale sono evidenziati i seguenti elementi:

- definizione circostanziata dell'oggetto dell'incarico, eventualmente con il riferimento espresso ai piani e programmi relativi all'attività amministrativa dell'ente;
- gli specifici requisiti culturali e professionali richiesti per lo svolgimento della prestazione;
- durata dell'incarico;
- il termine entro cui devono essere presentate le domande di partecipazione;
- luogo dell'incarico e modalità di realizzazione del medesimo;
- compenso per la prestazione adeguatamente motivato e tutte le informazioni correlate quali la tipologia e la periodicità del pagamento, il trattamento fiscale e previdenziale da applicare, eventuali sospensioni della prestazione;
- i criteri di valutazione delle domande;
- le modalità di realizzazione dell'incarico;
- indicazione della struttura di riferimento e del responsabile del procedimento.

3. In ogni caso per l'ammissione alla selezione per il conferimento dell'incarico occorre:

- essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione europea;
- godere dei diritti civili e politici;
- non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
- essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;
- essere in possesso dei requisiti professionali e/o di studio, previsti dalla normativa vigente, correlati al contenuto della prestazione richiesta;
- obbligarli al rispetto del codice di comportamento dei dipendenti del comune;

- non trovarsi in condizioni di incompatibilità e inconferibilità ai sensi della normativa vigente all'atto del conferimento dell'incarico e in costanza di questo (D.lgs. n. 39 del 2013);
- essere in possesso dei requisiti professionali e/o di studio, previsti dalla normativa vigente, correlati al contenuto della prestazione richiesta.

Art. 5

Procedura comparativa

1. Il Responsabile di Settore/Servizio, eventualmente anche attraverso commissioni appositamente costituite, procede alla selezione degli esperti esterni ai quali conferire l'incarico valutando in termini comparativi gli elementi curriculari, le proposte operative e le proposte economiche, sulla base dei seguenti criteri:

- caratteristiche qualitative e metodologiche dell'offerta;
- abilità professionali riferibili allo svolgimento dell'incarico;
- esperienze già maturate nel settore di attività di riferimento e grado di conoscenza delle normative di settore;
- qualità della metodologia che si intende adottare nello svolgimento dell'incarico;
- eventuali riduzione sui tempi di realizzazione dell'attività e sul compenso;
- ulteriori elementi legati alla specificità dell'amministrazione.

2. Per le collaborazioni riguardanti attività e progetti di durata superiore ai tre mesi il bando potrà prevedere colloqui, esami, prove specifiche, nonché la presentazione di progetti e proposte in relazione al contenuto e alle finalità della collaborazione.

Art. 6

Conferimento degli incarichi senza esperimento della procedura comparativa

1. Fermo restando quanto previsto dagli artt. 2 e 3, il Responsabile di Settore può conferire incarichi in via diretta, senza l'esperimento della procedura di selezione, quando ricorrono i seguenti casi:

- necessità di far fronte ad esigenze urgenti ed imprevedibili non imputabili all'amministrazione stessa, tali da non rendere possibile l'esperimento della procedura comparativa di selezione valutate con adeguata e specifica motivazione;
- necessità di avvalersi di prestazioni di natura artistica o culturale non comparabili od assimilabili ad altre per l'originalità delle idee e per le peculiari abilità del soggetto che le può realizzare;
- necessità di prestazioni professionali altamente qualificate per la realizzazione di interventi formativi esclusivamente ove l'incarico abbia ad oggetto una singola docenza;
- necessità di affidare incarichi per il patrocinio e la difesa in giudizio dell'Amministrazione;
- affidamento di incarichi comunque definiti da leggi speciali;
- affidamento di incarico per precedente selezione andata deserta avente per oggetto le stesse prestazioni; in tal caso la scelta dovrà essere congruamente motivata in relazione a comprovate caratteristiche di competenza ed esperienza professionale e lavorativa del soggetto incaricato e le condizioni previste dall'avviso di selezione non possono essere sostanzialmente modificate.

2. Non soggiacciono all'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 6, 6-bis e 6-quater dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 165 del 2001 i componenti degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione.

3. Sono altresì escluse dalle procedure comparative le prestazioni meramente occasionali che si esauriscono in una sola azione o prestazione caratterizzata da un rapporto *intuitu personae* che consente il raggiungimento del fine, e che comportano, per loro stessa natura, una spesa di modica entità equiparabile ad un rimborso spese che il collaboratore svolge in maniera episodica e saltuaria e che non sono riconducibili a fasi di piani o programmi del committente.

Art. 7

Contratto di incarico

1. Il Responsabile di Settore formalizza l'incarico conferito mediante stipulazione, in forma scritta, di apposito contratto, contenente i seguenti elementi essenziali:
 - l'oggetto della prestazione;
 - le modalità specifiche di realizzazione e di verifica delle prestazioni;
 - il luogo in cui viene svolta la collaborazione;
 - la durata della collaborazione;
 - il compenso;
 - l'obbligo di rispettare nell'esecuzione dell'incarico le regole contenute nel codice di comportamento dei dipendenti del Comune.
2. Il compenso è calcolato in correlazione alla tipologia, alla qualità e alla quantità della prestazione richiesta. Il pagamento è comunque condizionato all'effettiva realizzazione dell'oggetto dell'incarico. La corresponsione avviene di norma al termine dello svolgimento dell'incarico, salvo diversa pattuizione del contratto in relazione alle eventuali fasi di sviluppo del progetto o dell'attività oggetto dell'incarico. Deve comunque essere assicurata la proporzionalità con l'utilità conseguita dall'amministrazione.
3. La prestazione è espletata senza vincolo di subordinazione, non comporta osservanza di un orario di lavoro né l'inserimento del collaboratore nella struttura organizzativa dell'ente, fatte salve le esigenze di coordinamento concordate in sede di contratto.
4. Non è ammesso il rinnovo del contratto di collaborazione. Il committente può prorogare ove ravvisi un motivato interesse la durata del contratto al fine di completare i progetti e per ritardi non imputabili al collaboratore, fermo restando il compenso pattuito per i progetti individuati.
5. L'Ufficio competente provvede alla determinazione del compenso che deve essere stabilito in funzione dell'attività oggetto dell'incarico, della quantità e qualità dell'attività, dell'eventuale utilizzazione da parte del collaboratore di mezzi e strumenti propri, anche con riferimento ai valori di mercato.
6. La liquidazione del compenso avviene, di norma, al termine della collaborazione salvo diversa espressa pattuizione in correlazione alla conclusione di fasi dell'attività oggetto dell'incarico.

Art. 8

Consegna copia del Codice di comportamento.

1. Al professionista incaricato va consegnata copia del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici del comune
2. Il Responsabile di Settore **ha l'obbligo di inserire** negli atti di incarico alla voce " Disposizioni finali", nonché nei relativi contratti, apposita **clausola di estensione del Codice e di risoluzione del rapporto nel caso di violazione degli obblighi**, del seguente contenuto:
"Il professionista/l'appaltatore tramite il personale preposto dovrà attenersi agli obblighi di condotta, per quanto compatibili, previsti dal Codice di Comportamento approvato da questo Ente, che viene consegnato in copia e che dichiara di conoscere ed accettare. La violazione degli obblighi derivanti dal citato Codice comporta la risoluzione del contratto".
3. In caso di violazione di taluno degli obblighi, il funzionario del competente Settore/servizio, accertata la compatibilità dell'obbligo violato con la tipologia del rapporto instaurato, dovrà provvedere alla contestazione al consulente/collaboratore dell'obbligo violato, assegnando un termine perentorio di giorni quindici per la presentazione delle giustificazioni. Decorso infruttuosamente il termine ovvero nel caso le giustificazioni prodotte non siano ritenute idonee, il Responsabile del Settore/servizio competente dispone con propria determinazione la risoluzione del rapporto contrattuale. Viene fatto salvo il diritto dell'Amministrazione Comunale ad agire in giudizio per il risarcimento del danno, anche all'immagine.

Art. 9

Verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico

1. Il Responsabile di Settore verifica periodicamente il corretto svolgimento dell'incarico, particolarmente quando la realizzazione dello stesso sia correlata a fasi di sviluppo, mediante

verifica della coerenza dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi affidati..

2. Il collaboratore è comunque tenuto alla presentazione di una relazione finale illustrativa delle attività svolte e dei risultati raggiunti.

3. Qualora i risultati delle prestazioni fornite dal collaboratore esterno risultino non conformi a quanto richiesto sulla base del disciplinare di incarico ovvero siano del tutto insoddisfacenti, il dirigente può richiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a novanta giorni, ovvero può risolvere il contratto per inadempienza.

4. Qualora i risultati siano soltanto parzialmente soddisfacenti, il dirigente può chiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a novanta giorni, ovvero, sulla base dell'esatta quantificazione delle attività prestate, può provvedere alla liquidazione parziale del compenso originariamente stabilito.

5. Il dirigente competente verifica l'assenza di oneri ulteriori, previdenziali, assicurativi e la richiesta di rimborsi spese diversi da quelli, eventualmente, già previsti e autorizzati.

Art. 10

Pubblicità ed efficacia

1. Dell'avviso di cui all'art. 3 si dà adeguata pubblicità tramite il sito dell'amministrazione e eventualmente attraverso altri mezzi di comunicazione.

2. Dell'esito della procedura comparativa deve essere data la medesima pubblicità del comma 1.

3. Ai sensi dell'art. 1, comma 127 della L. 662/1996 come modificato dal comma 54 dell'art. 3 L.24.12.2007 n. 244 per gli incarichi di cui al presente regolamento per i quali è previsto un compenso, devono essere pubblicati sul sito web dell'ente nell'apposita sottosezione della sezione "Amministrazione Trasparente" a cura dei Responsabili di settore, in relazione ai provvedimenti di affidamento da essi rispettivamente adottati, e individuati a tal fine quali responsabili del procedimento di pubblicazione, i relativi provvedimenti completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato. Tale pubblicazione deve essere effettuata contestualmente alla pubblicazione dei predetti provvedimenti all'Albo pretorio dell'ente ed il provvedimento d'incarico, al fine di rendere consultabile la serie storica degli incarichi indipendentemente dalla durata degli stessi, deve permanere sul sito web istituzionale per la durata di cinque anni dall'adozione. In caso di omessa pubblicazione, la liquidazione del corrispettivo per gli incarichi di collaborazione o consulenza di cui al presente regolamento costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale del responsabile preposto.

4. Copia degli elenchi e' trasmessa semestralmente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento della Funzione pubblica, nei termini di legge.

5. Ai sensi dell'art. 3, comma 18 della L. 24.12.2007 n. 244 l'efficacia dei contratti di cui al presente regolamento decorre dalla data di pubblicazione del nominativo del consulente, dell'oggetto dell'incarico e relativo compenso sul sito istituzionale dell'amministrazione stipulante.

6. Ai sensi dell'art. 53, comma 14, del D.Lgs 165/2001 l'Amministrazione comunale è, altresì, tenuta a comunicare semestralmente l'elenco degli incarichi di cui al presente regolamento, con l'indicazione della ragione dell'incarico e dell'ammontare dei compensi corrisposti.

7. L'amministrazione rende noti mediante inserimento nelle proprie banche dati accessibili al pubblico per via telematica, gli elenchi dei propri consulenti indicando l'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico. Le informazioni sono trasmesse e pubblicate in tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto che consenta di analizzare e rielaborare, anche a fini statistici, i dati informatici.